Sent. 35/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere *relatore*

Luigi Di Marco Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione, ex art. 135 c.g.c., iscritto al n. 4000/SNZ del registro di Segreteria, promosso dai signori:

1) Antonio SILVESTRI (c.f. SLVNTN61R14E335E), nato a Isernia il 14.10.1961 e residente in Bojano alla Via Cavadini 125, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Fabio PRIOLO (c.f. PRLFBA71S17A930Y), del foro di Campobasso, e dall'avv. Laura ROSSI (c.f. RSSLRA73P64F839N), del foro di Napoli, con studio a Napoli (NA), elettivamente domiciliato presso i seguenti e rispettivi indirizzi pec iscritti nel Reginde: avvfabiopriolo@pec.giuffre.it e avv.laura.rossi@pec.giuffre.it;

2) Mario GIANFRANCESCO (c.f. GNFMRA68R25G596U), nato a Piedimonte d'Alife (CE) il 25.10.1968 e residente a Pozzilli (IS) al Largo Palazzo del Prete n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio PRIOLO (c.f. PRLFBA71S17A930Y), del foro di Campobasso, elettivamente

domiciliato presso il seguente indirizzo pec iscritto nel Reginde: avvfabiopriolo@pec.giuffre.it;

3) Teresa SPINA (c.f. SPNTRS62M52B519R), nata a Campobasso (CB) il 12.08.1962 e residente a Bojano (CB) in Via Gino Di Biase n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio PRIOLO (c.f. PRLFBA71S17A930Y), del foro di Campobasso, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo pec iscritto nel Reginde: avvfabiopriolo@pec.giuffre.it, per la riforma e l'annullamento del decreto n. 4/2024 emesso ex art. 133 c.g.c. dalla medesima Sezione.

Visti e letti i ricorsi in opposizione, la comparsa di costituzione del pubblico ministero e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 24/10/2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del s.p.g. dott. Roberto Formisani, nonché l'avv. Laura Rossi per i ricorrenti, anche per delega dell'avv. Fabio Priolo;

Ritenuto in

FATTO

1) <u>Ricorso per opposizione proposto da Antonio Silvestri</u>.

Con ricorso, corredato di allegati, depositato mediante *DAeD* del 13/8/2024, il sig. Antonio Silvestri ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4/2024 emesso da questa Sezione il 16/5/2024, con il quale è stata accertata la responsabilità, nelle qualità di sindaco e di ex assessore con delega al bilancio fino al mese di giugno 2016 del Comune di Bojano

(CB), nella causazione del dissesto finanziario di quel comune, approvato giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 9.08.2018.

All'accertamento è seguita la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 25.164,00 nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 di approvazione del TUEL.

L'opponente, nel ricostruire analiticamente i fatti da cui traeva origine il giudizio incardinato, ha rappresentato le accuse mossegli secondo cui "*la Procura regionale poneva a fondamento dell'azione accusatoria le seguenti (supposte) criticità ed irregolarità nella gestione delle finanze del comune di Bojano, che sarebbero state riscontrate nel corso degli anni dalla Sezione regionale di controllo e, successivamente, dal Responsabile Finanziario e dal Revisore dei Conti le cui relazioni costituiranno la base dell'approvato dissesto finanziario:*

- Sostanziale inattendibilità della rappresentazione contabile e, conseguentemente, dei relativi accantonamenti, in punto di passività potenziali e di capacità di riscossione dei residui attivi (F.C.D.E.);

- Scarsa capacità di riscossione con significativo e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria;

- Carente gestione del contenzioso (passività potenziali);

- Significative carenze in merito alla gestione del ciclo di spesa;

- Inidoneità dei sistemi contabili a rilevare le partite vincolate;

- Errata determinazione del FPV.

Al Dott. Silvestri (ma non solo) veniva contestata una condotta antigiuridica sul piano omissivo, l'esser venuto meno ad una azione di

monitoraggio "avendo mancato…..di adoperarsi per impartire alla dirigenza quelle direttive e quegli indirizzi che avrebbero potuto, se non risollevare, quantomeno correggere la negativa parabola finanziaria del Comune di Bojano".

Per quanto concerne il nesso di causalità il Procuratore faceva leva sulla "sistematica sottovalutazione … degli accantonamenti a copertura delle passività potenziali, particolarmente rilevanti a fronte dei numerosissimi (e ingentissimi) contenziosi" sostenendo che tale sottovalutazione si sarebbe poi rivelata "il (forse) principale fattore causativo dell'ampissimo disavanzo che ha portato poi al dissesto dell'Ente".

"Riteneva sussistente anche l'elemento soggettivo riconducendolo sia al piano commissivo (scelte dannose per l'Ente e rappresentazione contabile mascherata) che omissivo (inerzia per mancata adozione delle opportune misure correttive rispetto alle penetranti osservazioni della Sezione regionale di controllo), situazione protrattasi in un arco temporale di circa un decennio".

"Tali condotte integravano i requisiti di legge in punto di stato soggettivo "poiché tenute contravvenendo (ad avviso della Procura, con coscienza e volontà) a basilari, chiari, principi giuridici e contabili consolidati (…gravità della colpa…), la cui conoscenza deve ritenersi pienamente riconducibile alla ordinaria competenza di un amministratore locale, non essendo peraltro riscontrabili circostanze oggettive ed eccezionali tali da escludere l'esigibilità del comportamento lecito…" concludendo con la domanda di "applicazione di sanzioni ex art. 248 c. V del D. Lgs. n. 267/2000, a titolo di colpa grave".

L'opponente ha ritenuto, innanzitutto, opportuno ritrascrivere l'*excursus* dell'*iter* amministrativo che avrebbe condotto alla deliberazione consiliare del dissesto finanziario secondo cui: "*Con la nota prot. n. 5732 del 19.3.2018 (allegata al ricorso), il Responsabile Finanziario Comunale Dott. Antonio Pietrarca prospettava una grave situazione finanziaria in cui versava l'Ente e, contestualmente, notiziava il Sindaco di non essere in grado di chiudere il Bilancio 2018/2020 in pareggio finanziario. Riteneva così utile il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario (art. 243bis TUEL). Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07.04.2018 (all. 1) è stato favorevolmente deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del TUEL.*

Da quel momento (07.04.2018), è iniziato a decorrere inesorabilmente il termine perentorio di 90 giorni stabilito dall'art. 243bis c. 5 del TUEL per la predisposizione del piano di riequilibrio. Il 06 luglio 2018 è scaduto il termine perentorio di 90 giorni ex art. 243bis c. V del TUEL: il Comune, in tale periodo, non ha redatto il piano di riequilibrio finanziario."

Analogamente, la deliberazione consiliare n. 7/2018 di ricorso al riequilibrio - a tutt'oggi - non risulta mai essere stata revocata e/o annullata in autotutela (cfr. albo pretorio comunale *on line*).

All'ente comunale, in ottemperanza all'accertamento eseguito della Corte dei conti e al conseguente decreto prefettizio, non residuava quindi che convocare il Consiglio comunale e deliberare il dissesto finanziario quale sanzione *ipso jure* (ai sensi dell'art. 243-*quater*, c. 7, del TUEL) per non aver predisposto il piano di riequilibrio nel termine perentorio di 90 giorni.

L'odierno opponente ha rimarcato i passaggi contenuti nella relazione tecnica allegata al rendiconto consuntivo del 2016 a firma del Commissario *ad acta* dott. Enrico Pignata, nominato dalla Prefettura a seguito della mancata approvazione degli atti in parola da parte della Giunta (succeduta al dott. Silvestri), secondo cui il comune "*non si trova(va) in una situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL ne' di predissesto ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, pur essendosi trovato ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche nazionali*" per i risultati raggiunti nel corso dell'esercizio annuale 2016 in ordine al reperimento delle risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale al fine di garantire il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno.

"Quanto detto e attestato dal Commissario prefettizio sarà poi approvato dal Consiglio Comunale (unitamente a tutti gli allegati documenti contabili) con la deliberazione n. 14 del 11.09.2017 e – logicamente – è riferito alla gestione amministrativa dell'ex Sindaco Dott. Antonio Silvestri, cessato dalla carica a seguito delle elezioni del 06.06.2016".

Pertanto, la situazione finanziaria non sarebbe stata tale da condurre al dissesto, cui si sarebbe pervenuti solo per dare esecuzione ai provvedimenti "esterni", ed evitare conseguenze pregiudizievoli al Consiglio comunale, non certo per la sussistenza dei requisiti sostanziali dello stato di dissesto.

Il sig. Silvestri ha lamentato come il Procuratore avesse recepito, pressoché pedissequamente incorrendo in carenza di istruttoria, le relazioni svolte sul dissesto rese dal Responsabile Finanziario p.t., dott. Pietrarca, e del revisore dei conti p.t., dott.ssa Del Gesso, senza giammai compiere una doverosa attività istruttoria, oltremodo indispensabile se solo si considera la gravissima sanzione della privazione del diritto di elettorato passivo (incandidabilità per ben n. 10 anni) prevista nel caso di positivo accertamento delle responsabilità.

Dall'impianto difensivo elaborato dinanzi al giudice monocratico, emergerebbe, quindi, l'evidente disparità di trattamento subita dal Silvestri, su cui sono ricadute – unitamente ai revisori – le conseguenti responsabilità sanzionatorie pur in assenza di qualsiasi contributo causale offerto, anche in relazione alla rilevantissima problematica del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In punto di diritto ha eccepito, riassuntivamente: "*error in judicando. contraddittorietà. disparità di trattamento. difetto di motivazione. violazione degli art. 3 e 27 cost. violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di legalità – tipicità e tassatività. carenza di istruttoria. erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. violazione dell'art. 248 tuel. violazione del principio del divieto di responsabilità oggettiva.*"

Ha, preliminarmente, censurato il decreto gravato per un uso distorto e strumentale dei principi cardine del nostro ordinamento volto a "giustificare" l'applicazione delle sanzioni interdittive nell'ambito di un giudizio sommario e, quindi, privo delle garanzie proprie di un processo a cognizione piena, destinato a trasformare una sanzione in

una vera e propria pena gravemente afflittiva a carico del soggetto agente ritenuto autore esclusivo della condotta e dell'evento del dissesto, mandando invece assolta l'intera giunta di cui faceva parte.

Si è violato, innanzitutto, proprio quel principio di legalità, mutuato dall'art. 25 Cost. in esso richiamato e che si pretendeva di applicare, a causa di "*una lettura totalmente monca degli elementi soggettivi*", quali l'assenza di una condotta tipica o dell'elemento soggettivo di sostegno passibili, tutt'al più, di censura sul mero piano dell'opportunità delle scelte operate, non certamente capace di integrare una responsabilità "oggettiva" (una sorta di processo alle intenzioni) per il solo fatto di aver rivestito una carica in quel momento e per quel periodo e stabilito consapevolmente di non affrontare le problematiche riscontrate dall'amministrazione finanziaria, omettendo, così, di assolvere ai poteri insiti nella funzione di indirizzo politico e coordinamento amministrativo.

La colpa grave ascritta al convenuto risiederebbe, in sintesi, in tale affermazione generica e non suffragata altro che dal verificarsi dell'evento - in aperta violazione del fondamentale principio costituzionale di colpevolezza (art. 27 Cost.).

Nel denunciare vizi del decreto sotto i diversi profili della violazione di legge, dell'erroneità dei presupposti e del difetto di motivazione, ha contestato come assolutamente viziato il processo mentale che il giudice imputa al ricorrente per presunta "*scorretta determinazione dei dati di bilancio così trasformando la liberà" di seguire un*

indirizzo interpretativo…pienamente conforme al dettato normativo in un doloso scostamento da indicazioni……..".

Inoltre, difetterebbe l'elemento della tipicità della condotta, imputabile all'autore, come minimo, a titolo di colpa grave afferente al grado di negligenza ed imperizia contestato; elementi caratterizzanti la condotta che, nel decreto, sarebbero dati per certi in assenza di prove e la cui inesistenza, contrariamente, troverebbe forza nell'assoluzione disposta in favore di tutti gli altri componenti la giunta uscente ma anche quella subentrante ritenuta, erroneamente, non in grado per i due anni successivi al maggio 2016 – data di cessazione delle funzioni di Sindaco – di esercitare un potere/dovere per limitare e soprattutto verificare la natura dei debiti contratti, diversamente contestato al sindaco uscente.

Ha aggiunto che "*nessuna prova vi è agli atti della liquidità, certezza ed esigibilità di oltre 11 milioni di euro di credito accampati dall'azienda speciale Molise Acque che, invece, sembrano in buona parte discendere da fatture inidonee a conferire al credito le caratteristiche volute dalla legge" (….) non essendo "revocabile in dubbio che nella relazione del Responsabile Finanziario p.t. Dott. Pietrarca del 25.06.2018, la questione Molise Acque è stata senz'altro determinante ai fini della declaratoria del dissesto finanziario in ragione della imponente somma richiesta di oltre undici milioni di euro*."

Ha ritenuto opportuno ribadire "*le deduzioni svolte nella prima fase del presente giudizio tese a destituire di fondamento la diffida ultramilionaria di Molise Acque*" i cui contenziosi erano stati conclusi a vantaggio del Comune di Bojano, specie grazie all'importantissima sentenza della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite n. 27457/16, (cfr. D.U.P.

2019 nel quale il medesimo Responsabile finanziario dott. Pietrarca ha dichiarato che: "*….. a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione n. 27457/16 depositata il 29 dicembre 2016. Alla luce di tali decisioni e non avendo notizia di ulteriori atti contrattuali ripassati tra le parti si deve ritenere che, ad oggi, nessun negozio giuridico regoli i rapporti di somministrazione di cui si discute e per i quali Molise Acque emette documenti di debito……*") in relazione alla quale la giunta Silvestri – con atti formali - aveva portato avanti nel tempo l'ipotesi di una composizione bonaria da risolvere mediante un compromesso arbitrale.

Ne conseguirebbe l'evidente contraddittorietà dell'azione dell'ente comunale, che dapprima inserisce le richieste di Molise Acque nella relazione con la quale propone il dissesto finanziario e solo qualche mese più tardi (a dissesto ormai dichiarato) torna sui suoi passi e, in buona sostanza, ammette che nulla deve a Molise Acque, con l'ovvia conseguenza che il "*dissesto finanziario è stato dichiarato in spregio a quanto dispone l'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 "Si ha stato di dissesto finanziario se ... esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.*".

Il decreto impugnato, ancora, risulterebbe "*viziato sotto il profilo della grave carenza istruttoria che emergerebbe ictu oculi da altro dirimente ed incontrovertibile dato derivato dal documento*" rinvenuto con estrema difficoltà solo successivamente, atteso il lasso di tempo trascorso e la indisponibilità degli atti da parte del convenuto, che dimostra l'illegittimità del decreto gravato in carenza dei requisiti normativi

richiesti per la declaratoria del dissesto, presupposto o antefatto delle responsabilità accertate.

Invero, nel documento richiamato "*nota acquisita dal Comune di Bojano col prot. n. 5073 del 22 marzo 2023 …*" che "*l'azienda speciale Molise Acque indirizza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, al Sindaco del comune di Bojano, ai componenti del Consiglio Comunale di Bojano, al Presidente della Regione Molise, al Prefetto di Campobasso e al Ministero dell'Interno*" la medesima "*svolge una serie di importanti osservazioni sulla base di informazioni acquisite da facebook e/o dalla stampa rispetto ad un Consiglio Comunale STRAORDINARIO monotematico tenutosi a Bojano il 01 marzo 2023, (cioè a distanza di ben sette anni dalla cessazione del mandato Silvestri) avente quale ordine del giorno: "Audizione Commissione Straordinaria di liquidazione in merito alla richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico avente ad oggetto: amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del comune di Bojano - Discussione*".

All'esito della sintetica verbalizzazione dei lavori consiliari svolti nella seduta del Consiglio comunale conclusa con la deliberazione n. 5 del 1 marzo 2023 (allegata), di cui la difesa dichiara di essere venuta in possesso da pochi giorni, e la cui convocazione era stata addirittura sollecitata dall'OSL (allegata) si evincerebbe, in estrema sintesi, l'insussistenza dello stesso presupposto che ha determinato la declaratoria del dissesto, essendo evidente che il Comune di Bojano non ha mai inteso riconoscere come debito le richieste accampate da Molise Acque.

Tanto deriverebbe dal comportamento "*tenuto dal Comune sulla richiesta dell'OSL di attestare o meno il presunto debito con Molise Acque, ai sensi dell'art. 254 c. IV TUEL con silenzio*" significativo "*equivalente ipso jure alla sua insussistenza*" (in proposito, cfr. dichiarazioni rese dal Sindaco di Bojano circa i solleciti rivolti alla struttura comunale risulta, nonché quelle del dott. Cocola (presidente OSL) secondo cui: «*Fino a quando non ci sarà una soluzione di carattere giuridico, non si possono prendere decisioni in merito. E non compete a noi prenderne. Il credito al momento non è certo, liquido ed esigibile. Per procedere serve un'attestazione, solo così si possono prendere decisioni ai sensi dell'articolo 254 comma 4 del Tuel*» per cui "*se non perviene alcuna attestazione entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta il debito è insussistente*".

Ha ritenuto, infine, particolarmente interessanti anche i quesiti posti da Molise Acque nella circostanza, che devono intendersi richiamati per brevità e a cui si rinvia.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel decreto impugnato a pag. 77, "*Non solo non esiste alcuna norma che preveda che presso il Comune di Bojano la mancata approvazione (rectius: predisposizione) del piano di riequilibrio pluriennale sia un atto gestorio dovuto essendo vero il contrario, come stabilisce l'art. 243bis c. V del D. Lgs. n. 267/2000. Ma è anche innegabile che il Giudicante è sprovvisto del potere di affermare se, una volta predisposto, quel piano di riequilibrio sarebbe stato o meno ritenuto ammissibile, atteso che la relativa competenza è radicata esclusivamente in capo alla Sezione Regionale di Controllo (artt. 243quater del D. Lgs. n. 267/2000).*"

Come l'inciso "*impossibilità di recuperare (neanche con mezzi straordinari) una situazione già compromessa è assolutamente illogico e indimostrato*" in difetto di "*prova che un piano di riequilibrio predisposto nei tempi e nei modi annunciati non sarebbe stato in grado di ridurre l'esposizione dell'ente evitando lo stato di dissesto*".

Nel contestare quanto affermato nel decreto a pag. 64 "*In ragione della sua doppia qualifica, il sig. SILVESTRI era perfettamente avveduto delle criticità fin qui illustrate (né ha taciuto tale consapevolezza) e tuttavia ne ha ritenuto l'irrilevanza, intestandosi ogni effetto dell'operato del Responsabile del Servizio finanziario di cui asseriva la correttezza, pur senza mai motivarla tecnicamente*" ed in altre (pagg. 74/75; pagg. 60/61; pag. 62), ha sostenuto come fosse "*ormai pacifico che le supposte criticità finanziarie del Comune di Bojano collidono con l'operato dell'ex Responsabile Finanziario, il quale avrebbe letteralmente plagiato e asservito al suo volere il Dott. Silvestri, i Revisori dei Conti e – addirittura – il Commissario Prefettizio ad acta Dott. Enrico Pignata, inducendoli sempre ad approvare gli atti contabili da lui predisposti.*

Sinceramente, appare grave e inopportuno aver bacchettato (in assenza di contraddittorio) il Commissario Prefettizio Dott. Enrico Pignata.

Sta di fatto che gli atti contabili redatti dal medesimo Commissario Prefettizio – pedissequi rispetto a quelli proposti (invano) dall'ex Responsabile Finanziario Tommaso Ramacciato e senza operare il vaglio dei moniti della Sezione di Controllo – saranno approvati in toto dall'Amministrazione del Sindaco Di Biase (e con il suo voto favorevole) con deliberazione consiliare n. 14 del 11.09.2017.

Con tale deliberazione (n. 14/2017) fu approvato il rendiconto di gestione 2016 redatto dal Commissario Prefettizio il quale, come è stato osservato correttamente nell'opposto decreto, era sostanzialmente identico e omologo a quello proposto dal Responsabile Finanziario p.t. Tommaso Ramacciato (anche il FCDE era esattamente lo stesso), fatta salva la dirompente differenza per cui gli atti predisposti dal Ramacciato furono restituiti al mittente con una dovizia di osservazioni critiche, mentre – al contrario - gli atti predisposti dal Commissario Prefettizio furono approvati de plano senza (ri)formulare (nei confronti del Commissario) nemmeno una di tutte quelle osservazioni critiche che erano state mosse all'operato del Ramacciato."… che *"…erano per la gran parte proprio quelle relative alle (presunte) criticità oggetto di contestazione nel presente giudizio (FCDE, disavanzo ecc…) come segnalate nel tempo dalla Sezione di Controllo."*

Dimodoché, *"se l'azione proposta dalla Procura Regionale è stata rigettata nei confronti dell'allora Sindaco Marco Di Biase, pur avendo questi approvato con voto favorevole gli atti contabili del Commissario Prefettizio che a loro volta erano omologhi e/o pedissequamente ricognitivi di quelli (non approvati) predisposti dal RAMACCIATO, allora anche l'azione proposta nei confronti del Dott. Antonio Silvestri avrebbe dovuto necessariamente restituire la medesima conclusione, per il fatto di essersi intestato ogni effetto dell'operato del Responsabile del Servizio finanziario (RAMACCIATO) – pag. 64 dell'opposto Decreto."*

In merito al FCDE, l'opponente ha ritenuto *"importante puntualizzare che questo risulta essere stato approvato dall'amministrazione Di Biase per ben n. 3 volte non nella misura di circa 4 milioni di euro prospettata*

dalla Sezione di Controllo ma nella misura diversa e di gran lunga inferiore proposta dal Responsabile Finanziario p.t. Tommaso Ramacciato" (rispettivamente, deliberazioni consiliare n. 33 del 26.07.2016; n. 10 del 07.07.2017; n. 14 del 11.09.2017. Tanto, a dire dell'opponente, rafforzerebbe la disparità di trattamento operata ai suoi danni nonostante ricorressero le stesse identiche circostanze fattuali che hanno interessato Marco Di Biase, dovendosi "*ritenere logico e giusto attendersi che all'esonero di responsabilità del Sindaco p.t. Marco Di Biase faccia specularmente da contraltare anche l'esenzione di responsabilità del Dott. Silvestri.*"

Infine, oltre ai vizi del decreto opposto sotto il profilo soggettivo, l'opponente ha chiesto che il collegio, ai fini della revoca del medesimo, rivaluti la sussistenza del rapporto di derivazione causale richiesto dalla norma di riferimento (articolo 248, comma 5, del T.U.E.L.) "*valutate le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile*", alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza nr. 548 del 2013) che reputa il suddetto nesso di derivazione causale contenuto nelle parole "*diretta conseguenza*", non potendo "*che essere immediato ed esclusivo o, comunque, assolutamente e palesemente preponderante, rispetto all'avvenuta dichiarazione di dissesto, nel senso che le azioni od omissioni imputabili agli amministratori devono costituire, in concreto, la causa unica o di gran lunga prevalente dello stesso*".

Ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, che "*voglia l'adito collegio della Corte dei conti….. annullare e/o riformare l'opposto decreto della Corte dei conti – S.G. per il Molise n. 04/2024 e, per l'effetto, voglia rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale nei confronti del dott. Antonio Silvestri, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla rifusione delle spese e onorari della doppia fase di giudizio*".

Ha rivolto richiesta istruttoria anche ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 174/2016, secondo cui: "*Il Collegio ….. procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria*" che, nella fattispecie, si giustificherebbe sulla base di quanto illustrato in narrativa e delle ulteriori osservazioni ivi formulate e poste a sostegno della richiesta di disporre idonea CTU (anche d'ufficio ai sensi dell'art. 94, c. I, c.g.c.) o di acquisizione di notizie e informazioni (anche ai sensi dell'art. 94, c. II, c.g.c.) volte ad accertare quanto ivi riportato.

2) <u>Ricorso per opposizione proposto da Mario Gianfrancesco</u>.

Con ricorso, corredato di allegati, depositato mediante *DAeD* del 13/8/2024, anche il sig. Mario Gianfrancesco ha proposto opposizione avverso il menzionato decreto emesso da questa Sezione, con il quale è stata accertata la sua responsabilità, nella sua qualità di *ex* revisore dei conti del Comune di Bojano (CB), nella causazione del dissesto finanziario di quel Comune, cui è seguita la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata di euro 12.119,28 nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti della grave responsabilità per l'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 248, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 267/2000 di approvazione del TUEL.

L'opponente, nel ripercorrere diffusamente i fatti da cui traeva origine il giudizio, ha rappresentato le accuse mossegli con cui: *"la Procura Regionale poneva a fondamento dell'azione accusatoria le seguenti (supposte) criticità ed irregolarità nella gestione delle finanze del comune di Bojano, che sarebbero state riscontrate nel corso degli anni dalla Sezione regionale di controllo e, successivamente, dal Responsabile Finanziario e dal Revisore dei Conti le cui relazioni costituiranno la base dell'approvato dissesto finanziario:*

- Sostanziale inattendibilità della rappresentazione contabile e, conseguentemente, dei relativi accantonamenti, in punto di passività potenziali e di capacità di riscossione dei residui attivi (F.C.D.E.);

- Scarsa capacità di riscossione con significativo e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria;

- Carente gestione del contenzioso (passività potenziali);

- Significative carenze in merito alla gestione del ciclo di spesa;

- Inidoneità dei sistemi contabili a rilevare le partite vincolate;

- Errata determinazione del FPV.

La Procura Regionale ravvisava l'elemento dell'antigiuridicità della condotta (…) nell'aver emesso parere favorevole sui rendiconti relativi al suo periodo di carica mancando "di segnalare quelle problematiche (su tutte, la scorretta determinazione degli accantonamenti per passività potenziali e di cui al FCDE che finivano per rendere sostanzialmente non conforme il progetto di rendiconto con i fatti di gestione rendendo altamente inattendibile il risultato di amministrazione, come minimo) e che avrebbero dovuto spingere l'Organo di

controllo a sottoporre agli Organi di governo tutti i provvedimenti più opportuni" (pag. 24 del ricorso).

La Procura soggiungeva che la violazione dei doveri inerenti all'incarico "emerge in maniera cristallina ove si paragoni le relazioni per gli esercizi 2013-2016 con quella relativa all'esercizio 2017, che non a caso – nel rendere parere sfavorevole sulla proposta di rendiconto – ha richiamato i temi già oggetto di approfondimento delle delibere adottate dalla Sezione regionale di controllo e della verifica ispettiva della RGS (insieme con l'ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria….)" (pagg. 24/25 del ricorso).

In merito al nesso di causalità la Procura ritiene che la condotta del Dott. Gianfrancesco (così come illustrata nel paragrafo dedicato alla antigiuridicità della condotta) abbia "quantomeno agevolato la causazione del dissesto dell'Ente" a causa delle "non attendibili informazioni pervenute tempo per tempo" ai consiglieri comunali "…..che avrebbe portato all'adozione tempestiva di tutte le misure che l'ordinamento appronta per il recupero di una sana condizione finanziaria……" (pag. 25 del ricorso).

Per quanto attiene l'elemento soggettivo (connotato da colpa gravissima) la Procura sosteneva che "…..appare in maniera palese come gli odierni revisori non abbiano assolutamente considerato i moniti e le censure che la Sezione regionale di controllo aveva mosso al Comune, con la conseguenza di asseverare per anni una situazione contabile sostanzialmente inattendibile …. E di essere venuti meno a quella funzione collaborativa che avrebbe potuto fungere da pungolo agli organi di governo, essendosi limitati i resistenti a raccomandazioni in alcuni casi meramente apodittiche….." ….. "Il gravissimo

disinteresse……..." (pag. 26 del ricorso) ……..."Gli odierni resistenti sono venuti meno ai loro doveri di servizio……" (pag. 27 del ricorso).

In conclusione, il Procuratore domandava l'applicazione di sanzioni ex art. 248 c. V-bis del D. Lgs. n. 267/2000, a titolo di colpa grave."

Il ricorso in esame ha il medesimo svolgimento di quello presentato dal sindaco Silvestri, per cui è sufficiente richiamare il contenuto di quest'ultimo sopra illustrato in merito all'e*xcursus* dell'iter amministrativo che sarebbe confluito nella deliberazione consiliare del dissesto finanziario del Comune di Bojano e alla derivata considerazione che la situazione finanziaria non sarebbe stata tale da condurre al dissesto, a cui si sarebbe pervenuti solo per dare esecuzione ai provvedimenti "esterni" onde evitare conseguenze pregiudizievoli al consiglio comunale.

Il dott. Gianfrancesco, a propria discolpa, aveva già affermato in quella fase di non essere a conoscenza di presunte somme da accantonare a titolo di debiti certi, liquidi ed esigibili liquidi ed esigibili (fatta eccezione di € 740.362.88 - il cui ammontare non destava, quindi, preoccupazione rivelandosi ingiustificata e sproporzionata una dichiarazione di dissesto per tale importo - e della mera diffida al pagamento proveniente da Molise Acque), "*altrimenti non avrebbe esitato a segnalare il caso*".

In proposito, ha ricordato come lo stesso responsabile finanziario nel 2019 aveva dichiarato nel D.U.P. che a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 27457/16 intervenuta tra le parti poteva ritenersi

"*… che nessun negozio giuridico regoli i rapporti di somministrazione di cui si discute e per i quali Molise Acque emette documenti di debito ...*".

Così come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, respingeva l'imputazione di qualsiasi ulteriore omissione di segnalazione di altre problematiche, prima fra tutte la scorretta determinazione del FCDE, fondo che risultava appostato in bilancio giusta delibera consiliare n. 22/2015, poi paradossalmente approvato dal commissario prefettizio Pignata in misura analoga alla precedente intervenuta durante il mandato del sindaco Silvestri nonostante ne fosse stata fortemente criticata la sua attendibilità, così discostandosi dal criterio adottato dalla Sezione regionale di controllo.

Infine, ha ricordato come durante il periodo in cui ha ricoperto la sua funzione il comune non risultava essere in anticipazione di tesoreria, come emerge dalle allegate revisioni trimestrali di cassa.

Anch'egli, quindi, ha denunciato la sussistenza di ingiusta disparità di trattamento riservata al sindaco Silvestri e ai due revisori, compresa la dott.ssa Spina.

In punto di diritto, l'opponente ha eccepito: "*error in judicando. contraddittorietà. disparità di trattamento. difetto di motivazione. violazione deglii art. 3 e 27 cost. violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di legalità – tipicità e tassatività. carenza di istruttoria. erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. violazione dell'art. 248 tuel. violazione del principio del divieto di responsabilità oggettiva.*"

Per esigenze di sinteticità e di concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto (comb. disp. artt. 39, co. 2, lett. d, c.g.c., 5, co. 2 e 17, co.

1, disp. att. c.g.c., all. 2) deve intendersi integralmente richiamato quanto già diffusamente dianzi riportato nelle difese, pressoché speculari lo si ripete, articolate nel ricorso proposto dal sindaco Silvestri.

In particolare, tuttavia, l'opponente ha respinto le accuse formulate dal magistrato monocratico nei confronti dei revisori, sig.ri Spina e Gianfrancesco, rivelandosi eccessivamente punitivo l'opposto decreto di condanna, fondata sulla domanda proposta dalla Procura.

Si rivelerebbe destituito di fondamento il censurato "*atteggiamento risultante dagli atti pressoché inerte di costoro, non solo rispetto alle sollecitazioni critiche di natura sostanziale provenienti dalla Corte dei conti e dal Dipartimento Mef, ma financo rispetto a doveri di basilare diligenza compilatoria.*" (pag. 56 dell'opposto decreto)… pur *"A fronte dei costanti moniti su aspetti cruciali per l'attendibilità del bilancio, e degli oggettivi inadempimenti dell'amministrazione rispetto alle regole di contabilità, le relazioni dei sig.ri SPINA e GIANFRANCESCO ex art. 239, comma 1, lett. d), Tuel non approfondiscono alcuna delle questioni segnalate" ... "Non danno conto di alcuna verifica, né ordinaria né straordinaria" (ivi, pag. 57).*

Anche l'opponente ha lamentato l'ingiustizia e l'erroneità della decisione monocratica di condanna intervenuta, a suo dire, sulla scorta di una non meglio precisata *"scorretta determinazione dei dati di bilancio così trasformando la libertà di seguire un indirizzo interpretativo…pienamente conforme al dettato normativo in un doloso scostamento da indicazioni ..."* in difetto di elementi certi, univoci e concordanti.

Mancherebbe la prova (spettante alla Procura) che la scorretta determinazione abbia, ad esempio, violato la legge; come del tutto

inidonee ed insufficienti ad ipotizzare un giudizio di condanna si rivelerebbero le locuzioni "*altamente inattendibile o non conforme*" adoperate, trattandosi di mere formule di stile.

Del resto, lo stesso decreto di condanna (pagg. 60/61) riporta che *"l'operato del commissario prefettizio è apparso "pedissequamente ricognitivo delle risultanze presentate dal responsabile del servizio finanziario dell'ente senza operare alcun vaglio di quei dati alla luce delle reiterate osservazioni e prescrizioni della Corte dei conti, neanche menzionate" e che, tuttavia, "il rendiconto consuntivo 2016 redatto dal Commissario Prefettizio (al pari di altri dati contabili la cui attendibili era stata fortemente e formalmente messa in discussione nell'epoca post Sindaco Silvestri verrà pedissequamente e integralmente approvato dall'amministrazione Di Biase (col voto favorevole del Sindaco) giusta deliberazione consiliare n. 14/2017."*

Ha, preliminarmente, censurato il decreto gravato per un uso distorto e strumentale dei principi cardine del nostro ordinamento volto a "giustificare" l'applicazione delle sanzioni interdittive nell'ambito di un giudizio sommario e, quindi, privo delle garanzie proprie di un processo a cognizione piena, destinato a trasformare una sanzione in un vera e propria pena gravemente afflittiva a carico del soggetto agente ritenuto autore esclusivo della condotta e dell'evento – mandando invece assolta l'intera giunta di cui faceva parte - ad essa conseguito in termini di dissesto violando, innanzitutto, proprio quel principio di legalità, mutuato dall'art. 25 Cost. in esso richiamato e che si pretendeva di applicare, a causa di "*una lettura totalmente monca degli elementi soggettivi*", quali l'assenza di una condotta tipica o dell'elemento

soggettivo di sostegno, passibili, tutt'al più, di censura sul mero piano dell'opportunità delle scelte operate, non certamente capace di integrare una responsabilità "oggettiva" (una sorta di processo alle intenzioni) per il solo fatto di aver rivestito una carica in quel momento e per quel periodo e stabilito consapevolmente di non affrontare le problematiche riscontrate dall'amministrazione finanziaria omettendo, così, di assolvere ai poteri insiti nella funzione di indirizzo politico e coordinamento amministrativo - per cui la colpa grave ascritta al convenuto risiederebbe in sintesi in tale affermazione generica e non suffragata altro che dal verificarsi dell'evento - in aperta violazione col fondamentale principio costituzionale di colpevolezza (art. 27 Cost.).

Nel denunciare vizi del decreto sotto i diversi profili della violazione di legge, dell'erroneità dei presupposti e del difetto di motivazione, ha contestato che il processo mentale che il giudice imputa al ricorrente è assolutamente viziato.

Nel richiamare la difesa spiegata dal Silvestri e dianzi sinteticamente illustrata, l'opponente ha censurato il difetto dell'elemento della tipicità della condotta imputabile all'autore, come minimo, a titolo di colpa grave, i cui elementi caratterizzanti sono stati dati per certi pur in assenza di prove e contrariamente all'assoluzione disposta in favore di tutti gli altri componenti la giunta uscente ma anche quella subentrante. Non ha tralasciato, infine, di contestare la "*grave carenza istruttoria*" in cui sarebbero incorsi sia il procuratore che il magistrato monocratico circa l'effettiva sussistenza dei presupposti indispensabili per dichiarare lo stato di dissesto.

In proposito e onde confutare l'esistenza di tali requisiti, anche il dott. Gianfrancesco ha proposto le medesime argomentazioni del Silvestri in merito alla nota prot. n. 5073 del 22 marzo 2023 dell'azienda speciale Molise Acque.

Rinviando nel dettaglio, quindi, integralmente alle considerazioni riportate in parte narrativa dedicata alla difesa svolta per Silvestri sul punto, il sig. Gianfrancesco ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"in accoglimento del presente ricorso, voglia l'adito collegio:

• *annullare e/o riformare l'opposto Decreto della Corte dei conti – S.G. per il Molise n. 04/2024 e, per l'effetto, voglia rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale nei confronti del Dott. Mario Gianfrancesco, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla rifusione delle spese e onorari della doppia fase di giudizio."*

Ha rivolto, inoltre, richiesta istruttoria, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 174/2016, secondo cui: "*Il Collegio ….. procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria" …. che, nella fattispecie, si giustificherebbe sulla base di quanto illustrato in narrativa e delle ulteriori osservazioni ivi formulate e poste a sostegno della richiesta di disporre idonea CTU (anche d'ufficio ai sensi dell'art. 94 c. I C.G.C.) o di acquisizione di notizie e informazioni (anche ai sensi dell'art. 94 c. II C.G.C.) volte ad accertare quanto ivi riportato."*

3) Ricorso per opposizione proposto da Teresa Spina.

Con ricorso, corredato di allegati, depositato mediante *DAeD* del 13/8/2024, pure la sig.ra Teresa Spina ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4/2024 emesso da questa Sezione il 16/5/2024 con il quale è stata ritenuta responsabile, nella qualità di ex revisore dei conti del

Comune di Bojano (CB), nella causazione del dissesto finanziario di quel Comune, cui è seguita la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata di euro 6.577,68 nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti della grave responsabilità ai fini dell'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 248, comma 5-*bis*, d. lgs. n. 267/2000 di approvazione del TUEL.

L'opponente, nel ripercorrere diffusamente i fatti da cui riteneva traesse origine il giudizio, ha specularmente rappresentato le accuse mossele secondo cui: "*la Procura Regionale poneva a fondamento dell'azione accusatoria le seguenti (supposte) criticità ed irregolarità nella gestione delle finanze del comune di Bojano, che sarebbero state riscontrate nel corso degli anni dalla Sezione regionale di controllo e, successivamente, dal Responsabile Finanziario e dal Revisore dei Conti le cui relazioni costituiranno la base dell'approvato dissesto finanziario:*

- Sostanziale inattendibilità della rappresentazione contabile e, conseguentemente, dei relativi accantonamenti, in punto di passività potenziali e di capacità di riscossione dei residui attivi (F.C.D.E.);

- Scarsa capacità di riscossione con significativo e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria;

- Significative carenze in merito alla gestione del ciclo di spesa;

- Inidoneità dei sistemi contabili a rilevare le partite vincolate;

- Errata determinazione del FPV.

La Procura Regionale ravvisava l'elemento dell'antigiuridicità della condotta in capo alla Dr.ssa Spina nell'aver emesso parere favorevole sui rendiconti relativi al suo periodo di carica mancando "di segnalare quelle

problematiche (su tutte, la scorretta determinazione degli accantonamenti per passività potenziali e di cui al FCDE che finivano per rendere sostanzialmente non conforme il progetto di rendiconto con i fatti di gestione rendendo altamente inattendibile il risultato di amministrazione, come minimo) e che avrebbero dovuto spingere l'Organo di controllo a sottoporre agli Organi di governo tutti i provvedimenti più opportuni" (pag. 24 del ricorso).

La Procura soggiungeva che la violazione dei doveri inerenti all'incarico "emerge in maniera cristallina ove si paragoni le relazioni per gli esercizi 2013-2016 con quella relativa all'esercizio 2017, che non a caso – nel rendere parere sfavorevole sulla proposta di rendiconto – ha richiamato i temi già oggetto di approfondimento delle delibere adottate dalla Sezione regionale di controllo e della verifica ispettiva della RGS (insieme con l'ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria…….)" (pagg. 24/25 del ricorso).

In merito al nesso di causalità la Procura ritiene che la condotta della Dr.ssa Spina (così come illustrata nel paragrafo dedicato alla antigiuridicità della condotta) abbia "quantomeno agevolato la causazione del dissesto dell'Ente" a causa delle "non attendibili informazioni pervenute tempo per tempo" ai consiglieri comunali "…..che avrebbe portato all'adozione tempestiva di tutte le misure che l'ordinamento appronta per il recupero di una sana condizione finanziaria……" (pag. 25 del ricorso).

Per quanto attiene l'elemento soggettivo (connotato da colpa gravissima) la Procura sosteneva che "…..appare in maniera palese come gli odierni revisori non abbiano assolutamente considerato i moniti e le censure che la Sezione regionale di controllo aveva mosso al Comune, con la conseguenza di asseverare per anni una situazione contabile sostanzialmente inattendibile …. E di essere

venuti meno a quella funzione collaborativa che avrebbe potuto fungere da pungolo agli organi di governo, essendosi limitati i resistenti a raccomandazioni in alcuni casi meramente apodittiche….." ……..”Il gravissimo disinteresse…….....” (pag. 26 del ricorso) ……..”Gli odierni resistenti sono venuti meno ai loro doveri di servizio……” (pag. 27 del ricorso).

“In conclusione, il Procuratore domandava l’applicazione di sanzioni ex art. 248 c. Vbis del D. Lgs. n. 267/2000, a titolo di colpa grave.”

Anche questo ricorso, come il precedente, ha il medesimo svolgimento di quello presentato dal sindaco Silvestri, per cui è ugualmente sufficiente richiamare il contenuto di quest’ultimo in merito all’*excursus* dell’*iter* amministrativo che sarebbe confluito nella deliberazione consiliare del dissesto finanziario del Comune di Bojano e alla derivata considerazione che la situazione finanziaria non sarebbe stata tale da condurre al dissesto, a cui si sarebbe pervenuti solo per dare esecuzione ai provvedimenti “esterni” onde evitare conseguenze pregiudizievoli al consiglio comunale.

Anche la dott.ssa Spina, a propria discolpa, ha rievocato quanto affermato in fase preprocessuale, sostenendo di non essere stata a conoscenza di presunte somme da accantonare a titolo di debiti certi, liquidi ed esigibili (fatta eccezione di € 740.362.88 - il cui ammontare non destava, quindi, preoccupazione rivelandosi ingiustificata e sproporzionata una dichiarazione di dissesto per tale importo - e della mera diffida di pagamento proveniente da Molise Acque), “*altrimenti non avrebbe esitato a segnalare il caso*”.

In proposito, ha ricordato come lo stesso responsabile del servizio finanziario nel 2019 aveva dichiarato nel D.U.P. che a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 27457/16 intervenuta tra le parti poteva ritenersi *"…che nessun negozio giuridico regoli i rapporti di somministrazione di cui si discute e per i quali Molise Acque emette documenti di debito….."*.

Come pure, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, respingeva l'imputazione di qualsiasi ulteriore omissione di segnalazione di altre problematiche, prima fra tutte la scorretta determinazione del FCDE, fondo che risultava appostato in bilancio giusta delibera consiliare n. 22/2015, poi paradossalmente approvato dal commissario prefettizio Pignata in misura analoga alla precedente intervenuta durante il mandato del sindaco Silvestri nonostante ne fosse stata fortemente criticata la sua attendibilità, così discostandosi dal criterio adottato dalla Sezione regionale di controllo.

Infine, ha ricordato come durante il periodo in cui ha ricoperto la sua funzione il comune non risultava versare in anticipazione di tesoreria, come emerge chiaramente dalle allegate revisioni trimestrali di cassa.

Anch'ella, quindi, ha denunciato la sussistenza di ingiusta disparità di trattamento riservata al sindaco Silvestri e ai due revisori, compreso il dott. Gianfrancesco.

In punto di diritto, l'opponente ha formulato le medesime difese svolte nel ricorso dott. Gianfrancesco, e per esigenze di sinteticità e di concisa esposizione (comb. disp. artt. 39, co. 2, lett. d, c.g.c., 5, co. 2 e 17,

co. 1, disp. att. c.g.c., all. 2) deve intendersi integralmente richiamato quanto già dianzi riportato nelle difese articolate nel ricorso proposto dall'altro ex revisore dei conti (e, prima ancora, nel ricorso Silvestri).

Rinviando nel dettaglio, quindi, integralmente alle considerazioni riportate in parte narrativa dedicata alla difesa svolta per Silvestri e Gianfrancesco, la dott.ssa Spina ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"*in accoglimento del presente ricorso, voglia l'adito collegio:*

• *annullare e/o riformare l'opposto Decreto della Corte dei conti – S.G. per il Molise n. 04/2024 e, per l'effetto, voglia rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale nei confronti della Dr.ssa Teresa Spina, , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla rifusione delle spese e onorari della doppia fase di giudizio."*

Ha rivolto, inoltre, richiesta istruttoria, ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. n. 174/2016, secondo cui: "Il Collegio ….. procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria" …. che, nella fattispecie, si giustificherebbe sulla base di quanto illustrato in narrativa e delle ulteriori osservazioni ivi formulate e poste a sostegno della richiesta di disporre idonea CTU (anche d'ufficio ai sensi dell'art. 94 c. I C.G.C.) o di acquisizione di notizie e informazioni (anche ai sensi dell'art. 94 c. II C.G.C.) volte ad accertare quanto ivi riportato.";

All'odierna udienza del 24/10/2024 sono comparsi: il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani, nonché l'avv. Laura Rossi, anche per delega dell'avv. Fabio Priolo, per il sig. Antonio Silvestri e per i sig.ri Mario Gianfrancesco e Teresa Spina;

Il pubblico ministero ed il difensore delegato hanno richiamato e ulteriormente sviluppato le argomentazioni difensive svolte e le richieste già contenute nei rispettivi libelli introduttivi, chiedendone l'accoglimento.

Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, si procede alla riunione dei tre ricorsi in opposizione avverso il decreto n. 4/2024 emesso da questa Sezione il 16/5/2024.

1. *Eccezioni di carattere pregiudiziale*

I ricorrenti, con motivi pressoché sovrapponibili, hanno denunciato vizi del decreto monitorio opposto sotto numerosi e diversi profili: principalmente di diritto, come la violazione di legge, l'erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione, l'evidente disparità di trattamento subita dal Silvestri, su cui sarebbero ricadute – unitamente ai revisori – le conseguenti responsabilità sanzionatorie pur in assenza di qualsiasi contributo causale offerto, anche in relazione alla rilevantissima problematica del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), lamentando, riassuntivamente: "*error in judicando. contraddittorietà. disparità di trattamento. difetto di motivazione. violazione degli art. 3 e 27 cost. violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di legalità – tipicità e tassatività. carenza di istruttoria. erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. violazione dell'art. 248 tuel. violazione del principio del divieto di responsabilità oggettiva*."

Orbene, tralasciando per ora i motivi che, in quanto connessi, potranno essere trattati e risolti congiuntamente attenendo al successivo profilo di merito della questione giudiziale in esame, in via pregiudiziale deve, invece, essere progressivamente, secondo un ordine logico-giuridico imposto dal legislatore (ex art. 101, co. 2, c.g.c.), dapprima esaminata e risolta l'eccezione sollevata circa il presunto "*uso distorto e strumentale dei principi cardine del nostro ordinamento volto a "giustificare" l'applicazione delle sanzioni interdittive nell'ambito di un giudizio sommario e, quindi, privo delle garanzie proprie di un processo a cognizione piena, destinato a trasformare una sanzione in una vera e propria pena gravemente afflittiva a carico del soggetto agente ritenuto autore esclusivo della condotta e dell'evento del dissesto, mandando invece assolta l'intera giunta di cui faceva parte*".

Ciò "*in violazione del principio di legalità, mutuato dall'art. 25 Cost. in esso richiamato e che si pretendeva di applicare, a causa di "una lettura totalmente monca degli elementi soggettivi", quali l'assenza di una condotta tipica o dell'elemento soggettivo di sostegno passibili, tutt'al più, di censura sul mero piano dell'opportunità delle scelte operate, non certamente capace di integrare una responsabilità "oggettiva" (una sorta di processo alle intenzioni) per il solo fatto di aver rivestito una carica in quel momento e per quel periodo e stabilito consapevolmente di non affrontare le problematiche riscontrate dall'amministrazione finanziaria, omettendo, così, di assolvere ai poteri insiti nella funzione di indirizzo politico e coordinamento amministrativo*".

L'eccezione comune sollevata dai ricorrenti si rivela priva di pregio e va, quindi, disattesa.

Rifacendosi a quanto anche recentemente pronunciato da questa Sezione in materia di responsabilità amministrativa di tipo c.d. sanzionatoria - le cui motivazioni già espresse, *in parte qua*, nella sentenza n. 19/2024 nonché nei decreti n. 4/2024 e n. 2/2025 devono intendersi integralmente richiamate per esigenza di sinteticità (v. artt. 5 c.g.c. e 17, disp. att. c.g.c.) - deve evidenziarsi che non si rivelano affatto condivisibili le censure rivolte circa la presunta genericità e atipicità del regime normativo collegato all'accertamento giurisdizionale della violazione normativa di cui si discute, dal carattere presuntivamente e sostanzialmente amministrativo esteso alla sanzione pecuniaria prescritta, collegata all'accertamento oggi in discussione (art. 248, co. 5, TUEL).

Cionondimeno, per agevolare un'auspicabile completezza espositiva derivante da ulteriore approfondimento di quelle argomentazioni, si reputa sia comunque il caso di precisare, che tanto la norma sanzionatoria di carattere "sostanziale" quanto quella che disciplina prettamente l'aspetto "processuale" o di "rito" adoperato ai fini dell'accertamento giurisdizionale o cognizione della particolare natura o tipologia di responsabilità ammnistrativa contemplato dagli artt. 133 c.g.c. e ss., sono strutturati sull'indefettibile endiadi responsabilità-sanzione, sicché l'irrogazione della seconda non potrebbe mai prescindere e essere disgiunta dal previo accertamento della prima.

Come chiarito dalle SS.RR. di questa Corte, il legislatore ha manifestato una precisa opzione normativa sia per la qualificazione della responsabilità, che è amministrativa – seppure di natura

squisitamente sanzionatoria per violazione di un precetto normativo e devoluta alla giurisdizione contabile, sia per il rito applicabile, "*a fronte di un unitario accertamento giurisdizionale concernente la medesima condotta gestoria punita con diverse misure repressive*" (v. sent. n. 4/2022/QM, oltre ai precedenti conformi della giurisprudenza contabile, di cui sarebbe ridondante l'elencazione).

In disparte da una non condivisibile accentuazione argomentativa sull'assimilazione tra sanzione penale ed *extra-penale* (la stessa Corte costituzionale ne ha chiarito i limiti già con le sent. n. 447/1988 e n. 159/1994), le tesi dei resistenti si risolvono, a ben vedere, in una identificazione logica tra il principio di legalità, consacrato nella Carta costituzionale, ed i criteri di tipicità e di tassatività.

Di questi ultimi, che pure costituiscono irrinunciabile corollario del primo, l'ordinamento riconosce ed ammette diverse declinazioni, sempreché funzionali a garantire che il precetto costituzionale – "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*", esso sì indeclinabile – non resti surrettiziamente aggirato o eluso o, in qualche modo, violato.

In particolare, il principio di tassatività – concettualmente collegato al divieto di analogia e di retroattività *in malam partem*, più che ad un obbligo di descrizione vincolante e pedissequa delle condotte oggetto di pena – trova espressione nel criterio della determinatezza, nel contesto più generale delle norme di sanzione. Il principio di tipicità si apre, a sua volta, al fenomeno dell'eterointegrazione normativa (si pensi solo ai reati ambientali) e non preclude la possibilità che il

precetto/divieto sia completato da rinvii ad altre fonti (fatte sempre salve le peculiarità delle norme *stricto iure* penali, come rimarcato da C. cost. sent. n. 134/2019).

La Corte costituzionale è tornata, a più riprese, sull'argomento, chiarendo che vi sono "*due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti […] per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (a quest'ultimo riguardo, si vedano le sentenze n. 185 del 1992 e n. 364 del 1988)*" (vds., testualmente, sent. n. 327/2008 e gli ampi richiami giurisprudenziali ivi effettuati).

Ciò che si assume costituzionalmente necessario, quindi, è che la descrizione del precetto, anche *per relationem*, sia sufficientemente chiara da consentire al destinatario della norma di rappresentarsi la condotta da lui attesa e le conseguenze della sua inattuazione.

Dimodoché, reputa il giudicante, l'art. 248 Tuel cit. permette agevolmente questa "conoscibilità" nonostante il tecnicismo del quadro normativo sulla contabilità degli enti locali che, tuttavia, non impedisce affatto ad amministratori e dipendenti dei medesimi di raggiungere una consapevole valutazione in merito alla legittimità delle scelte politiche o amministrative loro rimesse (v., in proposito, Sez. Autonomie di questa Corte, del. n. 30/2016/QMIG), tanto più che gli indirizzi da loro

impartiti si formano e si attuano nel contesto di una struttura che contempla organi tecnici e di revisione.

Tanto, giovando ricordare come l'eventualità della concomitante negligenza di costoro, quando si verifica, attiene a valutazioni di merito - di cui pure si discuterà tra breve - che non impingono però nella sfera di determinatezza delle normative.

Occorre, infine, aggiungere che il contesto regolatorio in cui è inserita la norma censurata dai resistenti delinea un assetto nel quale le decisioni di bilancio e la loro rappresentazione contabile, oltre ad essere dettagliatamente perimetrate, sono assoggettate al controllo della Corte dei conti, nonché del Dipartimento di Ragioneria generale del MEF (v. artt. 148 e 248 ss. del Tuel, e ancor più in particolare il Titolo VIII della Parte II, sugli enti deficitari o dissestati). Le procedure, i rilievi e le prescrizioni che ne conseguono concorrono a completare quel quadro conoscitivo posto a disposizione dei soggetti che intrattengono un rapporto con l'ente – a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica rivestiva, vale a dire se di impiego o di servizio - come del resto si è verificato nel caso che ci occupa.

Conclusivamente, nessun "*vulnus*" di illegittimità costituzionale lamentato dai resistenti è possibile rinvenire nel rito speciale adottato ed applicato dal legislatore nella fattispecie in esame che mira alla semplificazione o snellimento del procedimento, rispetto a quello ordinario, che non per questo offre minori garanzie in tema di esercizio dei poteri difensivi delle parti processuali né si riflette – negativamente - sulla qualità della cognizione raggiunta, ad esempio, riducendone o

minando il regime di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), tale da renderla superficiale o inadeguata.

È stato recentemente ribadito che non si tratta di ritenere o meno che questa o un'altra norma contemplino il suddetto precetto, ma piuttosto di constatare che – nell'assetto normativo attualmente divisato dal legislatore – l'accertamento incidentale della responsabilità da dissesto avviene ed acquisisce forza di giudicato (anche) nell'ambito del rito ex art. 133 c.g.c., come conseguenza del fatto che quel rito è stimato idoneo all'irrogazione delle sanzioni rimesse alla giurisdizione contabile, tra cui quelle pecuniarie conseguenti al dissesto, ex art. 248, Tuel. Ogni altra comminatoria conseguente a quell'accertamento è un fenomeno legale rispetto al quale la giurisdizione contabile, e le modalità del suo esercizio, rimangono del tutto neutrali per volontà dello stesso legislatore (SS.UU. Cass. civ., ord. n. 13205/2024 cit.).

In conclusione, il rito previsto dall'articolo 133 c.g.c. risulta idoneo a garantire il contraddittorio e un esame approfondito delle responsabilità, rispettando i principi di concentrazione e durata ragionevole del processo, dovendo ritenersi manifestamente infondate eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate dai convenuti/opponenti, quale quella della ritenuta incostituzionalità dell'applicazione del rito sanzionatorio per l'accertamento dei presupposti necessari all'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 248, comma 5, del Tuel.

La decisione del giudice monocratico sull'eccezione di prescrizione, non riproposta nei ricorsi in opposizione, è, in ogni caso,

conforme al condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, espresso costantemente in sede di appello (tra le tante pronunce, più di recente, cfr. Sez. I 470/2023; Sez. II sent. 57/2025, 302/2024, 120/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. III 484/2023).

2. *Merito.*

Nel pervenire al merito della fattispecie esaminata, il collegio ritiene completamente condivisibile ed immune da quei presunti vizi di omissione o insufficiente e contraddittoria motivazione lamentati dagli opponenti il percorso logico-giuridico seguito nel decreto opposto, con il quale il giudice monocratico ha ritenuto di pervenire all'imputazione del dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione del C.C. n. 9 del 9/8/2018 - pur tenendo conto e valutando ogni altro fattore concorrente ritenuto tale da escludere, però, la medesima responsabilità nei confronti di altri soggetti nella cessata qualità, rispettivamente, di sindaco, di componenti della giunta o di revisori – e in via esclusiva a carico del sindaco p.t. Silvestri e dei due revisori comunali Spina e Gianfrancesco. Tanto, attesa l'evidenza dello stato di squilibrio e dell'esistenza di una situazione finanziaria deficitaria, peraltro rimediabile e già emersa in precedenza a seguito dei numerosi e costanti rilievi e moniti, benché sostanzialmente disattesi, provenienti dalla locale Sezione di controllo molisana della Corte dei conti contenuti nelle richiamate deliberazioni.

In proposito, occorre riepilogativamente evidenziare - in buona sostanza e cercando di privilegiare il perseguimento di principi di sinteticità per esigenze di economia processuale – che la complessa vicenda sottoposta al vaglio giurisdizionale deriva dalle gravi difficoltà

finanziarie in cui il Comune di Bojano versava, peraltro segnalate dal Responsabile del servizio finanziario in diverse occasioni (12/6/2018, 19/6/2018 e 26/6/2018), che hanno condotto alla dichiarazione del citato stato di dissesto finanziario. In quest'ultima, in particolare, venivano "*ripercorse le varie criticità, anche in termini di attendibilità della contabilità dell'Ente, rimarcate dalle delibere tempo per tempo assunte dalla Sezione regionale di controllo […], in uno con le modalità di ricalcolo (in adesione ai moniti pervenuti dalla predetta Sezione) del FDCE che portò all'emersione del notevolissimo disavanzo di amministrazione (€ 2.183.623,53) riferibili all'esercizio 2015, e delle gravi problematiche già oggetto di attenzione*". Anche in considerazione di tali criticità, la nota concludeva che "*il Comune non avrebbe potuto dare corso al necessario processo di risanamento con il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, e che – anche nell'ottica di 'garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività' –, 'la strada da perseguire è quella del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel'*". Del resto, di analogo contenuto si presenta anche la nota prot. n. 13839 del 19/7/2018, successiva all'adozione della delibera consiliare del 7/4/2018, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*bis* e ss. tuel. Infine, il Responsabile del servizio finanziario, rispondendo a richiesta proveniente dal Sindaco, chiariva le cause della ritenuta impossibilità di procedere con il piano di riequilibrio pluriennale affermando, nella circostanza, la necessità che fosse dichiarato il dissesto finanziario dell'ente.

Circa le cause di tale dissesto, un contributo particolarmente "illuminante" è sicuramente offerto dal contenuto della Relazione, redatta in data 30/7/2018 ex art. 246, co. 1, t.u.e.l., proveniente dal "nuovo" revisore dei conti dell'ente Del Gesso, ritenendosi condivisibile quanto affermato in argomento dalla Procura secondo cui: *"Più in dettaglio – prosegue il requirente – a giudizio della revisore il dissesto dell'Ente – stante una situazione 'precipitata' nei tre mesi antecedenti la declaratoria di dissesto a seguito dell'emersione di 'debiti ignoti e assunti in modo irrituale' a fronte di 'decreti ingiuntivi notificati a ritmo incessante e continuo' e di contenziosi non gestiti ('dimenticati') dalle compagini di governo succedutesi tempo per tempo – è stato causato da una serie di criticità così elencate: a) elevata presenza di debiti fuori bilancio; b) elevata presenza di passività potenziali; c) errata rilevazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), del Fondo Svalutazione Crediti e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); d) inattendibilità delle rilevazioni contabili; e) irregolarità nel calcolo del fondo per la contrattazione decentrata; f) gestione inadeguata dei residui; g) utilizzo di fondi vincolati; h) utilizzo di entrate a destinazione specifica per spese correnti. A supporto di tale ricostruzione, la revisore elenca svariate irregolarità nella gestione delle finanze dell'Ente, ampiamente 'cristallizzatesi' nel corso di un torno di tempo particolarmente lungo […]. L'analisi si conclude evidenziando, quanto alla condizione finanziaria dell'Ente al momento della dichiarazione di dissesto, un 'grave squilibrio in termini assoluti di pareggio di bilancio' tanto che l'Ente 'non è in grado di assicurare l'equilibrio economico- finanziario, la copertura del disavanzo ordinario e […] l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili' […], in uno con una bassa capacità di riscossione fiscale"*.

Relazioni, peraltro rivelatesi ricognitive delle irregolarità e criticità già segnalate e censurate – nel corso del tempo – dalla Sezione regionale di controllo della Corte con le delibere n. 133/2012, n. 26/2015, n. 238/2015, n. 150/2016, n. 56/2018 afferenti, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi finanziari 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Orbene, dal panorama argomentativo e, soprattutto, probatorio emergente e maggiormente dettagliato, è piuttosto agevole desumere che costituisce fatto materiale ormai incontrovertibile che due, sostanzialmente, costituiscono le gravi e principali criticità che hanno reso inattendibili i risultati di amministrazione dei bilanci del comune di Bojano:

1) Mancati accantonamenti del fondo crediti dubbia esigibilità;
2) Mancato accantonamenti fondo rischi.

2.1 Quanto alla criticità del FCDE deve, innanzitutto, evidenziarsi che il relativo calcolo è stato del tutto omesso per quanto attiene al bilancio dell'anno 2015, come espressamente accertato ed ammesso – senza contestazioni - dalla Sez. regionale di controllo, con deliberazione n. 56/2018/PRSP secondo cui: "*Dalla documentazione pervenuta in sede istruttoria, confermata da esplicita dichiarazione in tal senso da parte dell'Amministrazione, è invece risultato che, al 31 dicembre 2015, l'Ente non avrebbe provveduto alla costituzione del predetto Fondo*".

Ex actis è presente il valore del (precedente) Fondo svalutazione crediti, pari a euro 481.559,57. Non a caso, nella delibera C.C. n. 15 del 25/5/2016 di approvazione del rendiconto 2015, è stato indicato non il

FCDE ma il Fondo svalutazione crediti (FSC): avanzo di amministrazione di € 1.231,943,06 (di cui: fondi vincolati per € 481.559,57 e non vincolati per € 750.383,49, quest'ultimo rappresentante l'avanzo disponibile.

Lo stesso riaccertamento straordinario dei residui avrebbe dovuto essere effettuato, con riferimento all'1 gennaio 2015, in una unica soluzione, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, mentre alla delibera di giunta avrebbero dovuto essere allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015, al fine di determinare il risultato di amministrazione riferito all'1 gennaio 2015 da utilizzare anche come parametro di riferimento per la quantificazione dell'eventuale maggior disavanzo.

Dalla relazione dell'ufficio di gabinetto al sindaco, risalente al 19/12/2016, si apprende di un primo accantonamento del FCDE di euro 354.087,92 e che "*In presenza di avanzo di amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 1.021.038,454, ridotto al 01/01/2015 ad € 987.394,27, il Consiglio comunale approvò il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2015, e successivamente il rendiconto dell'esercizio, con atto consiliare n. 15 del 25/5/2016 che presentò il seguente risultato:*

1) Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 pari ad € 1.231.943,06;

2) Importi accantonati per FCDE pari ad € 481.559,57;"

Orbene, innanzitutto occorre rilevare che già nel preambolo giustificativo della proposta di delib. n. 3 del 23/1/2017 del responsabile

del servizio finanziario (in problematica FCDE, pag. 11) si era incorsi in errore inescusabile ritenendo che il calcolo per determinare il FCDE – e il conseguente accantonamento – dovesse essere effettuato sul totale complessivo dei residui attivi all'1/1/2015 relativi al TITOLO 1 e III, dedotti gli importi degli accertamenti per autoliquidazione da parte degli utenti (ICI, IMU, etc.), ma interpretando suggestivamente quanto, in realtà e contrariamente, affermato nella delib. n. 150/2016 della Sez. di controllo del Molise – secondo cui detto calcolo andava effettuato con esclusivo riferimento alle categorie delle entrate da svalutare e in relazione all'importo dei residui complessivi risultanti alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario scolpita nell'art. 3, co. 4, d. lgs. n. 118/2011.

Dimodoché, la criticità più rilevante, riscontrata in quella sede, consiste proprio nell'errata indicazione dell'importo complessivo dei residui attivi alla data dell'1/1/2015 cui applicare la percentuale rideterminata (pari al 52,38%) per la definizione dell'ammontare del relativo fondo, con la conseguenza che l'amministrazione ha indicato – a tale titolo – l'importo di € 675.953,13 in luogo di quello evidentemente "corretto" e ben più consistente pari, invece, a € 7.735.797,13.

In conclusione, in disparte le riportate alterazioni contabili, l'ammontare del FCDE avrebbe dovuto ascendere ad € 3.917.407,67, in luogo di quello erroneamente riportato in bilancio pari ad € 354.087,92.

Circostanza, questa, che trova indiretta conferma nella relazione n. 12205 del 26/6/2018 del responsabile finanziario *p.t.* (dott. Ramacciato) in cui si espone (pagg. 10-11) che:

- "*il FCDE che andava quantificato ed esposto nel prospetto del risultato di amministrazione per l'anno 2015 è risultato essere pari ad euro 3.415.566,5"* e che *"lo scrivente Responsabile Finanziario ha comunque provveduto a redigere il "bilancio armonizzato" 2015 con funzione conoscitiva provvedendo così al calcolo del FCDE*";

- di conseguenza il C.C., per l'anno 2015, in luogo del risultato di amministrazione approvato pari a euro 750.383,49 (risultante dall'avanzo complessivo di euro 1.231.943-fondo svalutazione crediti per euro 481.559,57), avrebbe dovuto approvare un conto recante un "disavanzo" di amministrazione al 31/12/2015 pari a euro -2.183.623,53 (avanzo di amministrazione di € 1.231.943,06-FCDE € 3.415.566,59).

Per quanto, invece, attiene al conto del 2016 il Commissario *ad acta* (dott. Pignata) con delibera n. 1 del 21/7/2017, ha indicato un valore del FCDE pari a euro 835.647,49 calcolato applicando il sistema del metodo sintetico ex DM 20/5/2015 che ha modificato il punto 3.3 del principio contabile Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (analogo a quello proposto dal responsabile finanziario). Senonché, l'allegato *C)* al conto del bilancio "*Composizione dell'accertamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti*" riporta il diverso importo di € 4.153.752,81.

Risulta piuttosto evidente che, se l'applicazione del metodo semplificato si basa su un valore erroneo delle poste contabili, derivante "a cascata" sin dall'anno 2015, il suo risultato non può che considerarsi falsato ed inattendibile.

Infine, relativamente all'esercizio annuale 2017, in sede previsionale il FCDE è stato calcolato in € 537.429,67, su un valore

presunto di entrate annuali di € 7.505.354,29, dal Commissario *ad Acta*; dato, questo, che si rivela assolutamente sintomatico e che ben fa comprendere l'inadeguatezza del valore dell'importo accantonato nel rendiconto consuntivo 2016 di € 835.647,49 a fronte di residui attivi di € 32.248.440,66.

La ricostruzione operata concorre, per un verso, a smentire, clamorosamente, le deduzioni difensive elaborate sul punto dai ricorrenti/opponenti; per l'altro, a disvelare l'indubbia responsabilità di entrambi i revisori, sia della dott.ssa Spina (relativamente al riaccertamento straordinario dei residui) e sia del dott. Gianfrancesco (circa l'approvazione del rendiconto del 2016) in ragione della condotta osservata in stridente violazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria. Al riguardo occorre considerare che "*trattasi di un'attività di natura prettamente gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31/12/2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, per cui il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, tempestivamente trasmesso al consiglio comunale.*" Giova anche ricordare che "*al fine di evitare comportamenti opportunistici "non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni". Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'Allegato n. 5 al presente decreto*".

2.2 Con riferimento, invece, alla seconda grave criticità del "mancato accantonamento rischi", occorre, *breviter*, evidenziare come

già la relazione ispettiva dell'IGF aveva segnalato il fenomeno della sussistenza di corposo contenzioso senza l'appostamento delle risorse finanziare per fronteggiare le passività potenziali, richiamando la delib. n. 52 del 2011 della Sez. contr. per il Molise, con conseguente violazione della disciplina del riconoscimento dei d.f.b., facendo rilevare che "*Elementari principi di diligenza avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a seguire con attenzione le controversie giurisdizionali in esame, accantonando le somme necessarie alla copertura di eventuali sentenze di condanna se non nel momento dell'instaurazione dei giudizi, almeno in conseguenza delle soccombenze rispettivamente del 2006 e del 2004*".

Nell'appena descritta prospettiva va correttamente inquadrata la condotta tipicamente omissiva di accantonamento al fondo rischio contenzioso (risultato pari a zero, in quanto fondo "non istituito") per quanto concerne il contenzioso "pendente" intrattenuto con Molise Acque. "*Contenzioso enorme che si collocava in una situazione debitoria complessiva non assolutamente quantificabile con certezza per cui il debito è sicuramente destinato a crescere giorno dopo giorno….",* secondo la definizione contenuta nella Relazione sulla situazione finanziaria dell'ente redatta, successivamente alla delibera n. 4 del C.C. del 7/4/2018 avente ad oggetto il ricorso alla procedura di riequilibri pluriennale ex art. 243-*bis* t.u.e.l., contenente la proposta di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario (artt. 244 e 246 t.u.e.l.) proveniente dal Responsabile del servizio finanziario dott. A. Pietrarca.

Un vero e proprio "*grido di dolore*" sollevato e indirizzato alle cariche istituzionali, compresa quella verticistica del sindaco, che

disvelava un quadro finanziario "desolante" a causa del costante e considerevole ricorso ad anticipazione di tesoreria (che aveva raggiunto nel 2017 la soglia di € 1.025.681,14), all'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata, all'esistenza di debiti fuori bilancio cui sopperire con mezzi ordinari di pagamento nonché all'impossibilità di continuare a garantire il regolare assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

In questa prospettiva va inquadrato l'omesso accantonamento al fondo rischio contenzioso (pari a zero), finanche del contenzioso relativo all'Azienda Molise Acque che avrebbe potuto produrre ulteriori debiti fuori bilancio a causa della rilevante e complessa situazione debitoria generale (€ 10.173.846,79), largamente sottostimata evidentemente, emersa anche a seguito di approfondite ricerche esperite dal predetto responsabile per meglio comprendere le partite debitorie, imbattutosi in irregolarità "sommerse" a causa di delibere di liquidazione non pagate, benché il relativo debito fosse stato cancellato dall'elenco dei residui (*cfr.* Relazione cit. del Revisore unico dott.ssa rag. A.M.G. Del Gesso in data 30/7/2018).

In proposito – e per mera completezza espositiva – va comunque osservato che, per quanto riguarda il rapporto intrattenuto con Molise Acque, la relazione sull'impossibilità del ricorso al piano di riequilibrio si fonda sulle nuove acquisizioni, di cui è rilevante l'intervenuta delibera della Sezione regionale di controllo sul rendiconto del 2015 (Delib. n. 6/2018), benché detta situazione risulti, del resto, in essa soltanto richiamata ma non decisiva ai fini dell'abbandono del progetto di piano di riequilibrio.

Né, infine, appare dirimente la "prova della resistenza" invocata dai ricorrenti a tal proposito, attesa la sostanziale irrilevanza della natura di liquidità, certezza ed esigibilità del credito asseritamente vantato da Molise Acque, attesa la decisione "necessitata" della dichiarazione dello stato di dissesto, rendendo superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, ex art. 136 c.g.c.

Comunque, nei successivi bilanci si apprende dagli atti (cfr. DUP 2018-2020, pag. 4), tra l'altro, che, essendo passata in giudicato la sentenza del tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Napoli n. 8/2007 di annullamento della Convenzione stipulata tra gli enti nell'anno 1961, decisioni confermate irretrattabilmente con analoghe pronunce n. 151/2011 e n. 83/2014 e, infine, con *apotegma* della Corte di cassazione n. 27457 del 2016, mancando il presupposto di un titolo negoziale che potesse consentire di inserire in bilancio le correlative poste passive di richieste provenienti dall'Azienda dovute alla somministrazione dei connessi servizi idrici, è stato attivato in bilancio, in via estremamente prudenziale, un fondo rischi determinato nella misura del valore massimo complessivo consentito, per competenza, del ruolo idrico dell'ammontare di € 440.000,00 cui il comune avesse potuto essere esposto a sostenere, dovuto anche a titolo di indennizzo derivante da arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. (restando in tema, cfr. delib. n. 95/2022 Sez. reg. di contr. Lombardia)

Anche sotto quest'ultimo profilo risaltano, quindi, le responsabilità proprie del sindaco nonché, in particolare, quelle specifiche dei revisori ricorrenti in opposizione per la patente violazione

del principio contabile che obbliga loro a provvedere alla costante verifica della congruità degli accantonamenti da disporre, in disparte da ogni ragionevole esigenza di maggiore e seria attività istruttoria che meritavano le relative esposizioni debitorie.

Invero, con specifico riferimento ai revisori si ravvisa quell'ipotesi di grave irregolarità conseguente alle prefate condotte decisamente difformi dai consolidati principi contabili che ispirano una sana e corretta gestione finanziaria. Principi cardine che, *ex adverso*, avrebbero richiesto un atteggiamento propositivo e compulsivo volto all'adozione di misure correttive idonee a ristabilire un'esatta e veritiera rappresentazione contabile, attraverso la sterilizzazione delle entrate di dubbia e difficile esazione mediante il previsto accantonamento al FCDE, con innegabile diretto effetto di tale criticità sulla sostenibilità finanziaria delle scelte strategiche e programmatiche degli organi decisionali e di indirizzo dell'ente locale, all'indomani della riforma recata dal D.lgs. n. 118/2011 (cfr. capi 5 e ss.).

Obblighi tali che comportano – ad avviso del collegio – la costante valutazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, nonché l'esatta o corretta determinazione dell'accantonamento minimo obbligatorio nel bilancio di previsione e nel risultato di amministrazione anche in relazione alle difficoltà di riscossione riscontrate *in itinere*, spronando l'ente ad adottare i necessari provvedimenti ed, in caso di inerzia, a segnalare nelle competenti sedi l'inattendibilità della copertura di spesa o dell'avanzo di amministrazione in forza di quella regolarità contabile e finanziaria dell'ente, come richiesto dall'art. 239 Tuel, in particolare

con riferimento all'acquisizione delle entrate, cui consegue un obbligo di referto-segnalazione-denuncia delle gravi irregolarità eventualmente riscontrate.

Nel tirare, quindi, le fila del ragionamento esposto e pervenire alla definizione della complessa vicenda esaminata, le condotte che maggiormente rilevano nell'economia processuale ai fini dell'affermazione della responsabilità sanzionatoria contestata – sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo – sono proprio quelle che hanno determinato una non corretta rappresentazione contabile a seguito delle descritte scelte, frutto sia di indirizzo politico dell'organo preposto a tale funzione ma anche di carattere gestorio, adottate nella circostanza dall'ente, che hanno ineludibilmente contribuito al dissesto del comune.

Deve reputarsi che dette condotte, formalizzate attraverso le delibere di approvazione dei relativi bilanci di previsione e rendiconti, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei ricorrenti, non attengono a mere tecniche contabilistiche di competenza del servizio finanziario ma presuppongono e richiedono – come si è avuto modo di sottolineare condividendo l'orientamento espresso dal giudice di *prime cure* - il coinvolgimento degli amministratori politici e dei revisori *pro tempore*, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, sia pur connessa al distinto ruolo ricoperto in seno alla compagine amministrativa.

La puntuale disamina del coacervo dei fatti materiali sinora precisati, infatti, consente di pervenire – sotto il profilo squisitamente oggettivo – ad un giudizio di inconfutabile costatazione dei numerosi

artifici contabili - contestati dalla Procura ed accertati dal Giudice designato - perpetrati con condotte non solo direttamente collegate ad atti gestori che involgono decisioni programmatiche e di indirizzo dell'ente di specifica competenza di amministratori e revisori, così da rendere incontestabile il loro diretto e principale coinvolgimento, nell'insussistenza di una presunta "valenza sanante" derivante da un ipotetico piano di riequilibrio, nella sostanza, rivelatosi insostenibile a causa della situazione finanziaria ormai irrimediabilmente compromessa (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 8/2024).

Quanto sin qui argomentato consente di ritenere sussistenti, in capo agli odierni ricorrenti, sindaco e revisori *pro tempore,* le componenti strutturali dell'azionata responsabilità sanzionatoria contestata in considerazione dell'efficace apporto concausale dai medesimi prestato, come dianzi analiticamente descritto, che, perturbando gli originari equilibri finanziari, hanno concorso a determinare lo stato di dissesto dichiarato dall'ente locale, in stridente difformità dai basilari principi contabili vigenti.

Atteggiamento che - ad avviso del collegio – costituisce il presupposto di maggior rilievo della responsabilità sanzionatoria azionata dal momento che tali alchimie contabili hanno consentito all'ente di accertare ed utilizzare entrate meramente cartolari e fittizie, fortemente aleatorie, omettendo di provvedere ai dovuti e adeguati accantonamenti al FCDE, formalizzati nell'approvazione delle relative delibere negli esercizi finanziari oggetto di esame. Non può, infatti, disconoscersi l'iscrizione in bilancio di poste fittizie che hanno

contribuito a creare un equilibrio tanto precario quanto apparente in grado di celare le reali e persistenti criticità che, durante gli anni pregressi, avevano condotto ad un disequilibrio ed erano state oggetto dei puntuali rilievi da parte della locale Sezione regionale di controllo.
Né possono condividersi le argomentazioni difensive – ribadite dal difensore nell'udienza di discussione - volte ad evidenziare una sorta di "disparità di trattamento" riservata al sindaco Silvestri rispetto alla posizione del sindaco Di Biase e dei componenti della compagine amministrativa subentrata successivamente nel 2016.

In proposito, si condividono le motivazioni espresse dal giudice di *prime cure* (pagg. 72/73 decreto) – e disatteso ogni lamentato profilo di deteriore trattamento riservato pur a fronte di situazioni ritenute analoghe ma non per questo certamente discriminatorie o irrazionali rispondendo a imprescindibili esigenze oggettive (intendendo rinviare sul punto ai principi affermati dalla Consulta; per tutte, v. sent. n. 25/1974) – secondo cui "*La circostanza che la successiva amministrazione, subentrata nel 2016, non sia potuta giungere all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e che si sia perciò dovuto obbligatoriamente dichiarare il dissesto per il mancato rispetto del termine, consegue non già ad un inadempimento formale, ma alla constatazione di un dato di fatto che veniva incontestabilmente a delinearsi: il Comune non poteva più far fronte alle proprie funzioni per la mole di passività che ne sovrastava il bilancio.*"

Invero, nel respingere la prospettazione accusatoria sulla condotta del sig. Di Biase e su quella dell'assessore al bilancio, sig. Donato Toma, il giudice monocratico ha coerentemente accertato, alla

stregua delle risultanze *ex actis*, "*il ruolo attivamente assunto da costoro al fine di far emergere – e correttamente rappresentare in bilancio – le passività ignorate nei rendiconti antecedenti al loro subentro*", prendendo le distanze dall'operato della giunta precedente circa le passività riscontrate e, "*per la prima volta, in considerazione le osservazioni mosse dal Mef e dalla Corte dei conti, giungendo – sulla scorta delle contestazioni ivi contenute – ad approvare le delibere nn. 18/2017 e 19/2017 (v. All.ti 4 e 5 alla comparsa DI BIASE), con le quali rifiutava di approvare lo schema di riaccertamento straordinario dei residui proposto dal Responsabile del Servizio finanziario ed il correlato schema di bilancio.*" (pagg. 74 e 75 decreto).

Neppure va trascurato che "*la predisposizione del rendiconto da parte del Commissario prefettizio era stata necessitata non già da una colpevole inerzia della nuova Giunta ma, al contrario, dalla ferma opposizione di quell'organo ad un documento contabile che si presentava irregolare, incompleto e contrario alle prescrizioni esplicitate dalla Sezione di controllo.*" e che "*la mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non assume i connotati di una negligenza formale produttiva di conseguenze sostanziali altrimenti evitabili, ma costituisce un atto gestorio dovuto, che riflette l'impossibilità di recuperare (neanche con mezzi straordinari) una situazione già compromessa, e non procrastina certo le soluzioni necessarie.*"(pagg. 76/77).

In conclusione, dalla ricostruzione della vicenda, emergono palesi le condotte, quantomeno "agevolatrici", realizzate dagli odierni ricorrenti-opponenti con particolare riguardo al sistematico appostamento tra le poste attive di bilancio, con quanto consegue in

ordine agli equilibri di bilancio, di una mole enorme di residui attivi, difficilmente o impossibili da riscuotere, sistematicamente iscritti in bilancio, senza verificarne periodicamente ed accuratamente la riscuotibilità ovvero l'esigibilità degli stessi. La previsione dell'elevato importo di crediti di tale natura ha determinato, dal lato passivo, la formazione di residui passivi, attesa la deficienza sistematica di cassa, cui si è fatto fronte mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, con conseguente aggravio dovuto al pagamento di interessi passivi per il ritardo nelle restituzioni delle medesime somme al tesoriere e all'utilizzo della cassa vincolata per far fronte alle spese correnti.

Tutto ciò in difformità col principio contabile di prudenza (d.lgs. n. 118/2011) il quale esige che nel bilancio di previsione siano iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente si prevede saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato.

Non può obiettivamente negarsi che la previsione di tali entrate ha consentito al Comune di Bojano, per i diversi esercizi coinvolti, di costruire equilibri previsionali di gestione artefatti o fittizi, garantendo all'amministrazione locale, sia pure entro i limiti autorizzativi di bilancio in ordine alle uscite, una correlata previsione di spesa più elevata rispetto alle effettive risorse finanziarie incamerate in bilancio ingenerando, quindi, progressivi disavanzi di gestione e di amministrazione e, soprattutto, squilibri nella gestione di cassa, sempre più crescenti, sino alla intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario, sebbene "agevolati" dai pareri favorevoli espressi dai responsabili dei

servizi finanziari p.t. e, in particolare, i revisori dell'ente oggi opponenti (in termini, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. n. 131 del 2024).

Conclusivamente, le condotte perpetrate dal sindaco Silvestri e dai revisori comunali Spina e Gianfrancesco devono, pertanto, ritenersi dotate di sicura efficienza causale del dissesto dichiarato dal comune di Bojano oltreché essere state connotate quanto meno - e volendo escludere ogni contraria ipotesi di dolo, anche solamente eventuale - da inescusabile negligenza (imperdonabile trascuratezza nella mancata proposizione di azioni tese a riequilibrare la gestione finanziaria), imprudenza (per la mancata valutazione delle conseguenze dannose per l'ente, derivanti dalla gestione pressoché deficitaria che andava protraendosi) e imperizia (per la mancata o inesatta individuazione della situazione deficitaria dell'Ente e delle idonee quanto doverose azioni proponibili atte a rimuovere i fattori di criticità/irregolarità che avrebbero dovuto rivelarsi ormai ben noti, quanto prevedibili ed evitabili alla stregua della dovuta competenza).

Il collegio, pertanto, conformemente a quanto sostenuto dal giudice monocratico nel decreto opposto, rileva che la complessiva situazione finanziaria e contabile dell'Ente, soprattutto alla luce delle osservazioni formulate *medio-tempore* dalla Sezione regionale di controllo della Corte, avrebbe imposto all'amministratore locale ed ai revisori opponenti, ciascuno correlativamente alle funzioni disimpegnate ed ai ruoli ricoperti nella compagine amministrativa, di assicurare un maggiore sforzo di diligenza e di attenzione o zelo nelle scelte gestorie, per ricercare soluzioni volte a garantire e salvaguardare

quegli equilibri di bilancio, contabili e finanziari, dell'ente e scegliere, tra le diverse opzioni possibili, quella più rispondente ad una prudente gestione (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 84/2022).

Con riferimento, infine, alle conseguenze sanzionatorie pecuniarie, da versare in favore dell'ente locale, il criterio di commisurazione può riposare sulla valutazione degli elementi tutti e delle circostanze complessive che hanno caratterizzato l'intera condotta realizzata dai singoli ricorrenti: quali, in particolare, la distinta carica rivestita all'epoca dei fatti nell'ente, il potere di incidenza delle prerogative rispettivamente riservate, l'assenza di precedenti specifici a proprio carico, la gravità e l'aspetto diacronico della condotta realizzata e dell'opera svolta finalizzata all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ecc… – ex art. 134, co.2, d.lgs. n. 174/2016, in analogia con l'art. 133 c.p. (conformi, decreti n. 1/2022 e n. 1/2024 di questa Sezione).

Orbene, alla luce dei parametri applicabili, quindi tenuto conto sia della gravità e della rilevanza delle rispettive condotte complessive tenute e del singolo apporto causale conferito, imprescindibilmente connesso anche alla durata dell'incarico singolarmente ricoperto, si reputa ragionevolmente congrua e proporzionata la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura applicata dal giudice designato rientrante nel ventaglio o *range* edittale del fattore di moltiplicazione applicabile previsto dal precetto contenuto nel comma 5 dell'art. 248 TUEL (da cinque a venti volte la retribuzione mensile lorda percepita al momento di commissione della violazione), sia in considerazione del

lasso di tempo di effettiva durata degli incarichi singolarmente ricoperti nonché, infine, della quantità e qualità delle condotte concretamente commesse dai responsabili.

Tempo trascorso che avrebbe ampiamente consentito loro di rimediare, provvedendo opportunamente a colmare le evidenziate lacune e correggendo l'azione amministrativa, se solo fossero stati attivati ed opportunamente esercitati, con un modesto sforzo di attenzione e zelo o avvedutezza, quei tradizionali poteri rientranti, riassuntivamente, nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che si compendiano, relativamente al sig. Silvestri, nella supervisione, nel coordinamento e nella vigilanza sul corretto funzionamento dei servizi e degli uffici riconducibili alla nevralgica e fondamentale figura del sindaco (art. 50, co. 1 e 2, TUEL).

Orbene, la misura irrogata in concreto – seppure comparativamente di maggior peso - appare congruamente proporzionata al grado di responsabilità della colpa rimproverabile e rintracciabile nella particolare gravità che sorregge le condotte omissive realizzate dal Silvestri che, durante l'espletamento del mandato sindacale, ha cumulato la funzione di titolare di delega in materia di bilancio, risultando il soggetto sul quale più di ogni altro ricadeva l'obbligo di attivarsi.

Per i motivi dianzi tratteggiati va, del pari, ritenuto che le condotte dei sig.ri Spina e Gianfrancesco hanno rivestito sicura efficienza causale nel dissesto dell'ente, avendo i medesimi sostanzialmente abdicato alle proprie prerogative, nonostante i chiari

indici di riscontro contabile e le pressanti indicazioni da parte delle autorità di controllo e vigilanza di contrario tenore.

Devono, anche sul punto, confermarsi le conclusioni cui è pervenuto il magistrato nella indefettibile fase monocratica circa il loro atteggiamento distaccato ed acritico tradottosi, in buona sostanza, in un supino appiattimento sulle affermazioni rese e sulle posizioni espresse dal Responsabile del servizio finanziario *pro-tempore* (v., in particolare, il carteggio di cui agli all.ti da 1 a 7 di entrambe le comparse, da cui emerge una posizione si direbbe ausiliaria dei medesimi rispetto alle asserzioni e iniziative del summenzionato funzionario), senza neanche tentare di giustificare - in modo tecnicamente attrezzato – l'eventuale disaccordo con le risultanze degli accertamenti condotti sia dalla Sezione di controllo che dall'ispettore MEF, come invece avrebbe imposto un atteggiamento professionale diligente e corretto.

Per l'effetto, non può che conseguirne la distinta condanna al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata commisurata a dodici volte il "compenso mensile lordo", riferito nel ricorso introduttivo e da considerarsi provato poiché non contestato, rispettivamente ammontante ad euro 548,14 per la sig.ra Spina e ad euro 1.009,94 per il sig. Gianfrancesco, per un totale complessivo, quindi, pari ad euro 6.577,68 a carico della sig.ra Spina e ad euro 12.119,28 a carico del sig. Gianfrancesco.

All'accertamento della loro responsabilità nella causazione del dissesto dell'ente consegue altresì, *ex lege*, la sanzione interdittiva o di *status* di cui al comma 5-*bis* dell'art. 248, Tuel, a tenore del quale "*qualora,*

a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori […] i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138".

Sanzione interdittiva a carico dei sig.ri Spina e Gianfrancesco che, in considerazione della gravità della responsabilità accertata a loro carico, il collegio ritiene di confermare nella misura di cinque decimi della sanzione massima stabilita dalla legge, non discostandosi da quella irrogata dal giudice monocratico, stimandola equa.

Nel ritenere esaustivi i motivi esposti, resta inevitabilmente assorbita o si intende implicitamente respinta, per le suesposte considerazioni, ogni ulteriore questione dedotta giovando, comunque, ricordare che il giudice non è tenuto ad esaminare punto per punto tutte e indistintamente le deduzioni formulate dalle parti, al fine di confutarle o di condividerle specificamente, dovendo limitarsi ad esporre, nell'ambito della pronuncia, il ragionamento logico e giuridico che sostiene la decisione assunta che consenta di desumere l'implicito superamento delle eccezioni sollevate dai patrocinatori o delle contestazioni mosse da parte pubblica, in quanto incompatibili con il

percorso della motivazione. In altre parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, è sufficiente che il giudice indichi, in maniera lineare e logica, le ragioni del raggiunto convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni delle parti logicamente con esse contrastanti o incompatibili (*ex multis*, Corte di Cassazione, Sez. I, n. 7014/2024, Sez. III, nn. 4815/2012 e 19944/2023; Sez. VI, n. 5088/2012 e Sez. Trib. n. 5583/2011 e n. 7662/2020).

La presente sentenza verrà trasmessa alle competenti autorità amministrative per i provvedimenti conseguenti al riconoscimento della responsabilità (v., SS.UU. Cass. civ., ord. n. 13205/2024 e conforme giurisprudenza di questa Sezione).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge le opposizioni proposte dai ricorrenti confermando, nei termini di cui in motivazione, il decreto opposto n. 04/2024 emesso dal giudice monocratico presso questa Sezione, provvisoriamente sospeso ex art. 135, co. 2, c.g.c., e condanna i sig.ri Antonio SILVESTRI, Teresa SPINA e Mario GIANFRANCESCO, in solido, al pagamento delle spese di giustizia di questa seconda fase processuale incardinata, che saranno liquidate, in favore dello Stato, dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente provvedimento.

Le spese di giustizia si liquidano in Euro 32,00 (trentadue/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

La presente sentenza verrà trasmessa alle competenti autorità amministrative per i conseguenti provvedimenti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Gennaro Di Cecilia)	(Maurizio Stanco)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 maggio 2025

Il Responsabile della Segreteria

(Sig.ra Maria Grazia SECHI)

f.to digitalmente